

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PAVIA

MODALITA'

DI RINVIO E DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI

Il Giudice di Pace, Marianna Garagiola

Visto l'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020 convertito con mod. nella L. n. 27/2020 e con mod. nell'art. 3 D.L. 28/2020;

visto il provvedimento a Prot. 1039/11.5.2020 del Presidente del Tribunale di Pavia;

richiamato integralmente il proprio provvedimento 17.3.2020 pubblicato sul sito web dell'Ufficio;

poichè per quanto disposto dal D. Lgs. 150/2011 il Giudice di Pace è competente a conoscere sia cause civili da trattarsi col rito del lavoro e sia cause civili da trattarsi col rito di cognizione ordinaria o sommaria, per cui è possibile per tutte adottarsi la modalità della trattazione scritta mediante lo scambio e il deposito a mezzo PEC di note scritte, laddove per il corretto svolgimento non occorra la presenza di soggetti diversi dai Difensori e posto che il complesso delle norme in vigore lo consente;

così dispone per i propri procedimenti civili:

A): i procedimenti e le cause con udienze fissate tra il 24 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 **dove sia necessaria** la presenza anche di soggetti diversi dai soli Difensori (parti costituite in proprio, assunzione di prove, comparizione parti per tentativo di conciliazione, conferimenti incarichi a CTU ecc.) **sono rinviate a date da destinarsi salvo** i casi di intervenuto mutamento dell'incombente (es., rinuncia al tentativo di conciliazione, rinuncia alla prosecuzione prove ecc.), per i quali **i soli Avvocati** invieranno dalla propria PEC alla PEC dell'Ufficio - Cancelleria Civile, **richiesta motivata di fissazione di udienza a trattazione scritta** indicando il n. di RG, i nomi delle parti e il nuovo incombenente di rinvio (es., fissazione di udienza di p.c.) . L'invio a mezzo PEC equivarrà a deposito cartaceo nel fascicolo d'ufficio; non saranno considerate istanze prive di sottoscrizione e prive della indicazione della "trattazione scritta" e istanze inviate con modalità diverse dalla PEC; la nuova data sarà fissata successivamente al 31.5.2020; unitamente alla fissazione della nuova data, per ciascun giudizio saranno comunicate le modalità e le scansioni temporali da osservarsi per lo svolgimento di quella causa.

B): i procedimenti e le cause iscritte a ruolo o con udienze fissate tra il 24 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 **dove non sia necessaria** la presenza anche di soggetti diversi dai soli Difensori (es., prima udienza esclusa la comparizione personale delle parti, udienze di p.c., verifica dell'esito del tentativo di conciliazione o della proposta conciliativa, concessione o sospensione della p. e. del D.I. opposto, richieste di mero rinvio, richiesta di termini per deposito di memorie, ammissione prove ecc.), **si terranno in modalità di trattazione scritta e saranno rifissati o differiti ex art. 318 c.p.c., a nuova data successiva al 31.5.2020;** unitamente alla fissazione della nuova data, per ciascun giudizio saranno comunicate le modalità e le scansioni temporali da osservarsi per lo svolgimento di quella causa.

C): i procedimenti e le cause iscritte a ruolo o con udienze fissate a data successiva alla sospensione feriale sono sospesi a data da destinarsi, in attesa dell'esito dell'emergenza COVID e sino a nuove disposizioni del Presidente del Tribunale

Si comunichi:

mediante pubblicazione sul sito WEB dell'Ufficio di GdP;

a mezzo PEC all'Ordine degli Avvocati di Pavia e alla Camera Civile di Pavia.

Pavia, 15.5.2020

il GdP Marianna Garagiola